

Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 01/02/2024

Delibera n. 2

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO
ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA SCPA 2024-2029

L'anno **duemilaventiquattro** questo giorno **01** del mese di **febbraio**, alle ore **14:39**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del **Presidente Zanni Giorgio**, i Signori:

ZANNI GIORGIO	Presente
AGUZZOLI CLAUDIA DANA	Assente
GIBERTI NICO	Presente
CARLETTI ELENA	Presente
FANTINATI CRISTINA	Presente
MONICA FRANCESCO	Presente
BAROZZI ANDREA	Presente
BEDOGNI FRANCESCA	Presente
GANAPINI DAVIDE	Presente
MONTANARI FABIANA	Assente
SASSI ELIO IVO	Assente
SIGNORI MARCO	Presente
SPADACCINI ERICA	Presente

Presenti n. **10** Assenti n. **3**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Aguzzoli, Montanari, Sassi.

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale Dott. Alfredo L. Tirabassi**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Come scrutatori vengono designati i consiglieri: Ganapini, Bedogni, Spadaccini.

Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

OMISSIS

Esce la consigliera Cristina Fantinati, pertanto i consiglieri presenti alla trattazione del presente argomento rimangono n. 9.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- in data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società Cup 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a, di cui la Provincia di Reggio Emilia detiene lo 0,001% del capitale sociale, e contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in s.c.p.a., così come previsto dalla L.R. 1/2018;
- ai sensi della legge regionale n. 11/2004, così come modificata dalla L.R.1/2018, Lepida s.c.p.a. ha capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "*in house providing*";

Dato atto che:

- ai sensi dell'art.15 c.1 e 2 della L. 241/1990 le pubbliche amministrazioni e gli enti locali possono concludere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- ai sensi di quanto previsto dall'art.16 del D.Lgs.175/2016, dall'art. 7 del D.Lgs.36/2023 e dall'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida s.c.p.a, in conformità con il modello organizzativo di società *in house providing*, demandandolo al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento" secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione-quadro, avente natura pubblicistica;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29/01/2019 con la quale è stata approvata l'adesione alla Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida scpa. Tale convenzione è entrata in vigore dal 31/01/2019 per un periodo di 5 anni e scade il 31/01/2024;

Considerato che:

- nella suddetta deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4/2019 si è dato atto che la convenzione aveva una durata di anni cinque, rinnovabile per un massimo di ulteriori cinque;
- il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento di Lepida scpa, nelle sedute del 13/10/2023 e del 23/11/2023, ha approvato all'unanimità lo schema di nuova convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto, che è stato presentato ai soci nell'Assemblea del 19/12/2023 e trasmesso ufficialmente dalla Regione Emilia-Romagna il 21/12/2023;
- la convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto disciplina:
 1. le modalità con cui i soci pubblici esercitano su Lepida s.c.p.a. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di

coordinamento congiunto tra i soci;

2. i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra Lepida s.c.p.a. e i singoli soci, per le attività che saranno affidate e conferite dagli stessi al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento;

Considerato che lo schema di convenzione che si propone di approvare, rispetto alla precedente convenzione in scadenza, presenta le seguenti novità:

- aggiornamento normativo (inserimento riferimento al nuovo codice appalti pubblici);
- all'articolo 5 viene aggiunta l'approvazione preventiva del CPI su relazione semestrale e conguaglio consortile;
- all'articolo 7 si aggiunge che "le convocazioni delle riunioni del Comitato sono trasmesse a tutti i soci a mezzo PEC dalla Segreteria del Comitato";
- all'articolo 9 vengono anticipati i tempi di ricezione degli atti inviati dal Direttore Generale della società al Comitato;

Ritenuto pertanto di aderire alla Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida scpa, allegato A al presente provvedimento, per un periodo di cinque anni, rinnovabile per ulteriori cinque;

Dato atto che la nuova convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione, secondo quanto indicato nella comunicazione della Regione Emilia-Romagna del 21/12/2023;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che:

- *la relazione illustrativa viene svolta, su indicazione del Presidente, dalla dirigente del Servizio Bilancio, dott.ssa Del Rio;*
- *nella discussione generale interviene il consigliere Marco Signori – capogruppo di "Provincia Progressista" il quale dichiara altresì il proprio voto di astensione (chiede l'inserimento a verbale del proprio intervento scritto - rif. Allegato X);*
- *nessun altro consigliere chiede di intervenire;*

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente, come segue:

Presenti alla seduta	n. 10	(assenti alla seduta: Aguzzoli Claudia Dana, Montanari Fabiana, Sassi Elio Ivo.)
Presenti alla votazione	n. 9	(assente alla votazione: Fantinati Cristina)
Voti favorevoli	n. 7	(Zanni Giorgio, Giberti Nico, Carletti Elena, Monica Francesco, Barozzi Andrea, Bedogni Francesca, Spadaccini Erica)

Voti contrari n. 0
Astenuti n. 2 (Ganapini Davide, Signori Marco)

DELIBERA

- di aderire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, alla Convenzione quadro in oggetto, allegato A al presente atto che ne costituisce sua parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Rappresentante Legale dell'Ente o suo delegato alla sottoscrizione digitale del modulo di adesione alla Convenzione trasmesso dalla Regione Emilia-Romagna;
- di dare atto che:
 - la Convenzione allegata al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, entra in vigore dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione ed impegna tutti i soci di Lepida s.c.p.a che l'hanno sottoscritta;
 - la sottoscrizione del presente atto avverrà ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990;
 - al fine di garantire l'operatività e la continuità di vigilanza, gli attuali comitati di controllo analogo di Lepida s.c.p.a. rimarranno in carica fino all'istituzione del nuovo Comitato;
 - il modulo di adesione alla Convenzione Quadro sarà trasmesso secondo le modalità prescritte dalla Regione Emilia-Romagna.

Infine,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente, come segue:

Presenti alla seduta n. 10 (assenti alla seduta: Aguzzoli Claudia Dana, Montanari Fabiana, Sassi Elio Ivo.)
Presenti alla votazione n. 9 (assente alla votazione: Fantinati Cristina)

Voti favorevoli	n. 7	(Zanni Giorgio, Giberti Nico, Carletti Elena, Monica Francesco, Barozzi Andrea, Bedogni Francesca, Spadaccini Erica)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 2	(Ganapini Davide, Signori Marco)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La seduta termina alle ore 16:06.

ALLEGATI:

- A) Convenzione quadro;
- parere di regolarità tecnica.
- *X) intervento del consigliere Marco Signori.*

Presidente della Provincia
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

CONVENZIONE-QUADRO
Per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "LEPIDA s.c.p.a."

Tra

i soci della società

Premesso che la presente convenzione viene sottoscritta tra le Pubbliche Amministrazioni firmatarie allo scopo di regolare l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Lepida s.c.p.a, quale attività di interesse comune ad ogni amministrazione partecipante al capitale della medesima e in attuazione di quanto previsto dallo Statuto (art.4.6).

Visti:

- l'art. 15, commi 1 e 2, della legge n. 241/1990, nonché l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- l'art.11 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. n. 1/2018 "Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a." che prevede che: "1. Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida s.p.a. di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione prevista dall'articolo 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. A tal fine è altresì autorizzata la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in società consortile per azioni";
- l'art. 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. n. 1/2018 intitolato "Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004" comma 1, introduce un nuovo comma 3 bis all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 che dispone che l'oggetto sociale della nuova società preveda: "a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale"; b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6; c) l'attività di formazione e di supporto

tecnico nell'ambito dell'ICT; d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities.".

Considerato che:

- in data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società Cup 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a e contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in s.c.p.a., così come previsto dalla L.R. 1/2018;
- ai sensi della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 11/2004, così come modificata dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna n.1/2018, Lepida s.c.p.a. ha capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "*in house providing*";
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs.175/2016, dall'art. 7 del D.Lgs.36/2023 e dall'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, per garantire la piena attuazione del "controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture", i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida s.c.p.a, in conformità con il modello organizzativo di società *in house providing*, demandandolo al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento" (di seguito denominato Comitato) secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione-quadro, avente natura pubblicistica:

Tenuto conto che:

- l'attuale Convenzione quadro sul Controllo analogo congiunto scade il 31/01/2024 e che è quindi necessario procedere ad un rinnovo da parte degli Enti soci aderenti;

Preso atto che:

- il Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento ha approvato lo schema di Convenzione nella seduta del 23/11/2023

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società Lepida s.c.p.a. quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalle leggi regionali 11/2004 e 1/2018. A tal fine con la presente Convenzione i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dell'attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Lepida s.c.p.a., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata in premessa.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina:

- a) le modalità con cui i soci pubblici esercitano su Lepida s.c.p.a. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci;
- b) i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra Lepida s.c.p.a. e i singoli soci, per le attività che saranno affidate e conferite dagli stessi al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Art. 3 - Durata e disciplina della convenzione

- 1. La durata della presente Convenzione-quadro è fissata in cinque anni, fino al 31/01/2029 ed è rinnovabile per un massimo di ulteriori cinque anni.
- 2. La presente Convenzione deve essere coerente con le clausole dello Statuto della società.
- 3. L'adesione dei nuovi soci comporta la sottoscrizione della presente Convenzione-quadro che non viene peraltro modificata.
- 4. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dalla presente Convenzione-quadro.

Art. 4 – Organo Amministrativo collegiale e Collegio sindacale

1. I soci s'impegnano affinché, nel rispetto delle norme statutarie, gli amministratori e i membri del collegio sindacale di Lepida s.c.p.a. siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.

2. Fatta salva la nomina del Presidente del Cda da parte della Regione Emilia-Romagna, la nomina degli altri amministratori, così come previsto dallo Statuto, è così regolata:

- per il componente designato dai soci del comparto sanitario, i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale;
- per il componente designato dagli altri soci, i rappresentanti del Comitato (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia- Romagna) si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale.

3. Fatta salva la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna, la nomina dei due componenti effettivi e dei due supplenti, così come previsto dallo Statuto, è così regolata:

- per il componente effettivo e supplente designati dai soci del comparto sanitario i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato si impegnano a concordare i nominativi da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale;
- per i componenti effettivo e supplente designati dagli altri soci (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia-Romagna) i rappresentanti del Comitato si impegnano a concordare i nominativi da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale.

Art. 5 – “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento” e modalità di esercizio del controllo congiunto

1. I soci, conformemente con quanto previsto dall’ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale, esercitano su Lepida s.c.p.a. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dal TUSP 175/2016, dal D.Lgs. n. 36/2023, dalle leggi regionali dell’Emilia-Romagna 11/2004 e 1/2018, dallo Statuto e dallo presente convenzione-quadro, mediante un organismo di controllo, denominato “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento”, di seguito denominato “Comitato”.

2. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l’esercizio delle attività di cui all’art. 1, d’informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell’esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società.

3. Al Comitato spetta la disamina e l’approvazione preventiva dei seguenti atti e delle loro eventuali modificazioni:

- indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli enti soci nominati nell’organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;
- indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società;

- piano industriale;
- meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse;
- budget economico e patrimoniale;
- piano degli investimenti finanziari;
- piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
- modifiche relative all'organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macro-divisioni aziendali;
- relazione semestrale, conguaglio consortile e bilancio di esercizio;
- modifica dello statuto;
- programma di reclutamento di personale;
- programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori;
- criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte a favore dei soci;
- listini dei servizi offerti dalla Società;
- criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia, l'efficienza e la congruità dei servizi;
- livelli di servizio (SLA) dei servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti;
- ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente.

4. Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, acquisisce periodicamente informazioni, anche mediante report periodici, sull'assetto organizzativo della Società e sulle politiche di assunzione e reclutamento del personale. Spetta inoltre al Comitato la verifica dell'adozione e dell'applicazione dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge.

5. Il Comitato trasmette, qualora previsto, entro 15 giorni la propria approvazione preventiva di cui al comma 3, al Direttore generale della Società ed informa tutti i soci mediante la messa a disposizione della propria approvazione nel sito dedicato, di cui all'art. 7, comma 8. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindere dalla approvazione preventiva dello stesso Comitato.

6. L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal Comitato, è tenuta a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 6 – Composizione del Comitato e individuazione dei rappresentanti degli Enti soci

I criteri definiti per la composizione del Comitato sono volti ad assicurare e a valorizzare la rappresentanza degli Enti locali territoriali, su base provinciale, e la rappresentanza di tutti gli altri Enti soci, secondo le diverse tipologie di Ente nonché a garantire un sostanziale equo bilanciamento nella rappresentanza del Comparto sanitario rispetto a quello complessivamente considerato degli altri Enti.

1. Il Comitato è composto complessivamente da 31 membri, come di seguito indicati:

- 1 rappresentante per Regione Emilia-Romagna;
- 8 rappresentanti di Comuni, Province ed Unioni, uno per ciascuna provincia, con l'esclusione dell'area metropolitana di Bologna;
- 2 rappresentanti di Comuni, Città Metropolitana ed Unioni, per l'area metropolitana di Bologna;
- 1 rappresentante per le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma;
- 1 rappresentante per i Consorzi di Bonifica;
- 1 rappresentante per le Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER);
- 1 rappresentante per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- 1 rappresentante per le altre tipologie di Enti non incluse nelle precedenti;
- 15 rappresentanti per il comparto sanitario.

2. Il Comitato è presieduto dal rappresentante delle Regione ed è coadiuvato dal responsabile della Segreteria del Comitato nello svolgimento delle proprie funzioni.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono garantite dalla Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società della Regione Emilia-Romagna.

4. Ciascun aggregato di Enti soci designa il proprio rappresentante o i propri rappresentanti con le modalità operative liberamente individuate e condivise dagli Enti facenti parte lo stesso aggregato. Per gli Enti locali territoriali, in ragione della loro numerosità, le attività di designazione dei rappresentanti saranno coordinate e formalizzate dalle Province o dalla Città Metropolitana di appartenenza. L'atto di designazione è sottoscritto dagli Enti di ciascun aggregato.

5. Ai fini del rinnovo del Comitato, ciascun aggregato di Enti soci trasmette entro il 28/02/2024 il nominativo del proprio designato, nonché l'atto di designazione di cui al comma 4, alla Segreteria del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, di volta in volta e su singoli argomenti, i rappresentanti dell'organo amministrativo e il Direttore della Società. I componenti del Comitato possono inoltre interloquire ed acquisire documentazione e informazioni direttamente dai componenti degli organi sociali.

7. I componenti del Comitato rimangono in carica fino alla data di cessazione di validità della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.

8. I componenti del Comitato decadono su richiesta del 30% degli Enti del rispettivo aggregato. Nel caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dall'incarico di uno o più componenti del Comitato, l'aggregato di riferimento provvederà all'individuazione del proprio designato entro 1 mese dalla dimissione.

Art. 7 – Modalità di funzionamento del Comitato

1. La Segreteria del Comitato comunica, tramite e-mail, i nominativi dei componenti designati dai diversi comparti di Enti soci, ai fini della composizione del Comitato, ai Soci e al Direttore generale della Società.

2. Ai fini delle convocazioni:

a) le convocazioni delle riunioni del Comitato sono trasmesse a tutti i soci a mezzo PEC dalla segreteria del Comitato. Della convocazione viene data ulteriore informazione ai componenti tramite e-mail, inviate sempre dalla Segreteria del Comitato.

b) la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a 15 giorni e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'orario della riunione;

c) il Comitato è convocato almeno con cadenza semestrale o su espressa richiesta di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 20% del capitale e del numero dei soci. In ogni caso, è convocato prima di ogni Assemblea che porti all'ordine del giorno una delle materie oggetto di approvazione da parte del Comitato, come indicate all'art. 5 della presente Convenzione;

d) il Direttore generale della Società trasmette alla Segreteria del Comitato la documentazione necessaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione del Comitato;

e) la Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia-Romagna rende disponibili alla Segreteria del Comitato, almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione, i materiali richiamati all'art. 8, salvo quanto diversamente indicato nella presente Convenzione;

f) qualora l'ordine del giorno preveda oggetti che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, la relativa documentazione di cui alle lettere d) ed e) deve essere trasmessa al Comitato almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

3. Ai fini della validità delle sedute il Comitato è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti il Comitato.

4. Ai fini della validità delle deliberazioni:

a) il Comitato delibera con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza dei soci rappresentati dai componenti presenti;

b) in caso di parità di voti, prevale il voto dei componenti il Comitato che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente;

c) le decisioni validamente assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti gli enti soci rappresentati in virtù di quanto stabilito dalla convenzione

5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale che sarà messo a disposizione dei soci tramite pubblicazione nel sito, di cui al successivo comma 8. Eventuali osservazioni dovranno pervenire, da parte dei soli componenti il Comitato, alla Segreteria entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, sono disciplinati con eventuale atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.

7. Il Comitato, per il suo funzionamento, si avvale di appositi Comitati tecnici composti da referenti indicati dagli Enti soci alle cui riunioni possono essere invitati referenti della Società.

8. Tutta la documentazione ed i verbali del Comitato sono a disposizione di tutti i soci in un apposito sito dedicato, ad accesso riservato, gestito dalla Segreteria del Comitato.

9. Il Comitato, a seguito di irregolarità, può disporre controlli ispettivi sulla Società, supportato dalla Struttura competente in materia di controllo della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del processo di vigilanza, con le modalità previste nell'atto interno di auto organizzazione, di cui al precedente comma 6.

Art 8 – Coordinamento con la Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società

1. Per l'esercizio congiunto e coordinato del controllo analogo, di cui al precedente art. 5, ed in particolare per i profili di ordine amministrativo, organizzativo, economico e di bilancio, il Comitato si avvale principalmente dei risultati dell'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia-Romagna, tenendo conto delle specificità normative cui ciascun socio è sottoposto in relazione alla propria natura istituzionale.

2. A tal fine, annualmente la Struttura regionale di cui al comma 1 fornisce al Comitato il Modello amministrativo di controllo analogo, approvato dalla Giunta regionale, con il quale vengono definiti gli ambiti, le modalità e i contenuti dei controlli previsti, che si distinguono in controlli ex-ante, in itinere ed ex-post

3. La medesima Struttura regionale trasmette unitamente alla documentazione relativa alla prima convocazione utile, le proposte di approvazione dei principali documenti strategici ed organizzativi sottoposti a verifica da parte della Società, nel rispetto di quanto previsto dal Modello di controllo analogo sopra richiamato. Tali proposte attengono, ad esempio, alle modifiche all'organigramma della società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa divisione delle macro divisioni aziendali, al programma triennale di reclutamento di personale, al programma biennale di acquisizione di beni e servizi, al programma triennale di affidamento dei lavori, al piano degli investimenti finanziari, al piano delle alienazioni/acquisizioni beni immobili patrimoniali.

4. La suddetta Struttura regionale, ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio, riceve dal direttore della Società, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'approvazione del Bilancio in Comitato e comunque non oltre il 15 aprile di ciascun anno, in riferimento ai documenti di bilancio approvati dagli Organi amministrativi della società, la documentazione necessaria a consentirne l'analisi, con approfondimento dei dati relativi al personale.

5. Infine, a conclusione dell'attività di controllo analogo, la suddetta Struttura regionale annualmente trasmette gli esiti dei controlli effettuati a ciascun Ente socio, così come già previsto dal Modello di controllo richiamato al comma 2, e allo stesso Comitato.

6. Ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, di cui all'art.5, comma 4, il Comitato si avvale, in modo non esclusivo, di un'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura regionale di cui al comma 1, sul monitoraggio dei servizi affidati alla Società tramite contratto di servizio e sull'efficienza ed efficacia operativa dei principali servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti

Art. 9 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, il Comitato riceve dal Direttore generale della Società, la seguente documentazione:

a) entro il 31 luglio, la relazione semestrale:

- sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
- sullo stato di attuazione delle linee strategiche e delle attività e sulla organizzazione dei servizi resi dalla Società, secondo quanto previsto nel piano industriale;
- sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società nel primo semestre dell'esercizio in corso.

b) entro il 15 novembre, la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della Società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare;

c) almeno un 40 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 5, il Direttore Generale della Società è tenuto a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla alla Segreteria del Comitato nei tempi previsti all'art. 7, comma 2, lettere d) ed f).

Art. 10 – Diritti dei soci

1. Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti a Lepida s.c.p.a., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti alla Società.

3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di propria competenza e di formulare osservazioni e indicazioni. Qualora invece i soci richiedano informazioni e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata agli amministratori e al Comitato e il relativo riscontro è fornito dalla Società.

4. I Componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei soci del rispettivo aggregato di designazione. Ciascun socio ha diritto di audire il componente del Comitato che lo rappresenta.

5. Le attività previste in capo al Comitato debbono intendersi aggiuntive rispetto ai poteri spettanti ai soci, ai sensi del Codice Civile, in virtù del possesso delle quote societari

Art. 11 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci

1. Le attività sono affidate a Lepida s.c.p.a dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente, con appositi contratti/convenzioni che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto.

2. I contratti/convenzioni di cui al comma 1 individuano, in esecuzione della presente convenzione quadro, gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare disciplinano:

- a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
- b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
- c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

A tal fine le convenzioni prevedono altresì:

- a) l'obbligo per la Società di segnalare immediatamente all'Ente interessato ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate per la risoluzione dello stesso;
- b) la facoltà per l'Ente di indire riunioni anche urgenti con la Società, che è tenuta a partecipare con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti l'attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- c) la facoltà, per il personale designato dall'Ente interessato, di accedere agli uffici e locali della Società per verificare le modalità di svolgimento dell'attività richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- d) la facoltà, per l'Ente interessato, di ottenere dalla Società, qualora l'attività sia rivolta direttamente all'utenza oppure comporti una stretta connessione operativa con i funzionari dell'Amministrazione, la sostituzione delle unità di personale che risultino coinvolte in episodi gravi o ripetuti di disservizio, previo un confronto tra le parti;
- e) la facoltà, per l'Ente interessato, di fornire alla Società, nel rispetto del programma generale concordato nonché dell'equilibrio economico-finanziario e tecnico operativo del rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dalla Società in conformità alle convenzioni di cui al precedente comma 1, emanando apposite direttive.

Art.12 - Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa alla interpretazione, alla validità, all'efficacia ed all'esecuzione della presente convenzione è rimessa alla competenza del Foro di Bologna.

Art.13 – Registrazione e spese

1. La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo solo in caso d'uso, in quanto è redatta sotto forma di corrispondenza, ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 642/72 e ss.mm.; è, inoltre, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n.131/1986 e ss.mm., a cura e spese della parte richiedente.

Art. 14 – Sottoscrizione ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore:

- a. il 31/01/2024 per i soci che l'avranno sottoscritta entro tale data;
- b. nella data di sottoscrizione per i soci che l'avranno sottoscritta successivamente al 31/01/2024.

2. Al fine di garantire l'operatività e la continuità di vigilanza, gli attuali comitati di controllo analogo di Lepida s.c.p.a. rimangono in carica fino all'istituzione del nuovo Comitato;

3. La sottoscrizione del presente atto avverrà ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

Consiglio Provinciale di Reggio Emilia, seduta dell'1 febbraio 2024

Intervento di Marco Signori, consigliere-capogruppo di Provincia Progressista, per il punto 2 all'ordine del giorno "Adesione alla convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida Scpa 2024-2029", di cui espressamente si richiede l'inserimento o l'allegazione a verbale

Abbiamo letto con una certa attenzione la proposta di delibera, che è sostanzialmente di natura tecnica, ma soprattutto la convenzione allegata che in altro non sembra risultare se non nella modificazione di alcuni elementi per lo più di dettaglio rispetto a quella previgente.

A proposito di tali elementi abbiamo rilevato una corrispondenza solo parziale fra quanto si riporta nella proposta di delibera e le modificazioni risultanti a una lettura comparata dei due testi.

Non abbiamo fatto in tempo, purtroppo, a segnalarle all'ufficio come avremmo gradito fare e quindi riteniamo opportuno darne cenno.

Nella proposta di delibera si menzionano, nell'ordine:

- l'inserimento del riferimento al nuovo codice degli appalti pubblici, ed effettivamente all'art. 5 comma 1 lo si rinviene laddove fra le normative richiamate risulta aggiunta quella di cui al D. lgs. 26 del 2023;
- l'aggiunta nell'art. 5 dell'approvazione preventiva del CPI di relazione semestrale e conguaglio consortile, ed effettivamente al comma 3 la competenza del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento risulta così ampliata;
- l'aggiunta nell'art. 7, della formula "le convocazioni delle riunioni del Comitato sono trasmesse a tutti i soci a mezzo PEC dalla Segreteria del Comitato", ma in realtà già erano trasmesse con PEC, nel nuovo testo si aggiunge solo "dalla Segreteria del Comitato";
- l'anticipazione nell'art. 9 dei tempi di ricezione degli atti inviati dal direttore generale della società al Comitato, e in effetti al comma 1, lettere "a" e "b", si anticipa dal 30 settembre al 31 luglio la ricezione della relazione semestrale e, rispettivamente, dal 30 novembre al 15 novembre quella del piano triennale e del piano annuale delle attività e dei relativi budget di previsione.

Non risultano viceversa menzionate le seguenti modificazioni proposte:

- all'art. 1 comma 3 la rinnovabilità della convenzione;
- all'art. 6 comma 5 la data di trasmissione dei nominativi dei designati, modifica questa tecnicamente indispensabile posto che la precedente data risultava quella del 28/2/2019 e la nuova è quella del 28/2/2024, senza considerare forse che il volgente anno è bisestile ma questo è un infimo dettaglio;
- all'art. 6 comma 7 l'opportuna aggiunta di un richiamo al susseguente comma 8 che tratta di decadenza e dimissioni dei rappresentanti, casi questi in cui ovviamente la carica non cessa con la validità della convenzione, ma anticipatamente;
- all'art. 8 comma 3 l'eliminazione del termine temporale assoluto entro il quale l'organo di controllo della Regione Emilia-Romagna deve trasmettere ai soci le proposte di approvazione dei principali documenti strategici e organizzativi di Lepida;
- all'art. 8 comma 4 l'introduzione del termine assoluto del 15 aprile entro il quale, comunque, la struttura regionale di controllo riceve la documentazione necessaria a consentire l'analisi, con approfondimento dei dati relativi al personale, dei documenti di bilancio approvato.

Piccolezze, se vogliamo, ma pur sempre modificazioni che, non essendo menzionate nella proposta di delibera, ci è sembrato opportuno evidenziare.

Detto questo, la sostanza della partecipazione dell'Ente a Lepida, attualmente nell'entità dello 0,001% vale a dire un centomillesimo, resta inalterata. Il Comune di Bagnolo in Piano che conta meno di diecimila abitanti, tanto per dire, detiene lo 0,0014%, addirittura più della Provincia. Sempre parlando di numeri risibili.

Partecipazione, quella della Provincia, che riteniamo insignificante sia in termini di influenza reale sugli indirizzi della società sia, correlativamente, in termini di rappresentanza.

Le direzioni di Lepida, peraltro, viene esercitata dal Consiglio di Amministrazione, talché le medesime funzioni del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento risultano assai limitate.

Si aggiunga che in tale Comitato, composto da 31 membri, per quanto riguarda Reggio Emilia l'insieme dei quarantadue comuni, delle sette unioni e dell'Ente Provincia esprime in tutto un rappresentante. Attualmente, ci sembra, il Sindaco Santachiara di Campagnola Emilia. Egregia persona, ma stentiamo a credere che con tutto l'impegno e la buona volontà possa incidere anche solo minimamente sulle politiche di Lepida.

Anticipiamo già qui la nostra intenzione di voto.

La manifesta insignificanza della partecipazione dell'Ente a Lepida indurrebbe a un ragionato voto contrario alla proposta di delibera.

Per l'unica ragione che si tratta qui solo di modificare con un atto di natura meramente tecnica il testo di una convenzione già in essere, riteniamo tuttavia opportuno esprimere voto di astensione sulla proposta di delibera.

Servizio/Ufficio: Servizio Bilancio
Proposta N° 2024/210

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL
CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA SCPA 2024-2029

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 19/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to DEL RIO CLAUDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 2 DEL 01/02/2024

ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL
CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA SCPA 2024-2029

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, dal 06/02/2024

Reggio Emilia, lì 06/02/2024

IL RESPONSABILE

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.